

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 1238

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

**d’iniziativa dei senatori ROLLANDIN, THALER AUSSERHOFER,
ANDREOTTI, KOFLER, PETERLINI, MICHELINI, BETTA,
RUVOLO e SALZANO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 MARZO 2002

Modifiche agli statuti delle regioni a statuto speciale

ONOREVOLI SENATORI. - La legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2, recante: «Disposizioni concernenti l'elezione diretta dei presidenti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano», non ha purtroppo recepito una fondamentale richiesta delle regioni ad autonomia differenziata. Ci riferiamo alla previsione, in caso di modifica degli statuti, del meccanismo dell'intesa con il Governo e consiglio regionale o provinciale per le province autonome di Trento e di Bolzano.

Il carattere pattizio che sta alla base dei rapporti tra Stato e regioni a statuto speciale si deve infatti manifestare nel principio della previa intesa, per le modifiche delle carte fondamentali, quali sono gli statuti speciali. L'introduzione dell'intesa, disposta dalla presente proposta di legge costituzionale, riguarda all'articolo 1 la Sicilia, all'articolo 2 la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, all'articolo 3 la Sardegna, all'articolo 4 il Trentino-Alto Adige/Südtirol e, infine, all'articolo 5, il Friuli Venezia Giulia.

Per la provincia autonoma di Bolzano esiste un'ulteriore ragione a sostegno della tesi: ci riferiamo all'accordo internazionale De Gasperi-Gruber che esclude modifiche unilaterali, essendo necessario sia il consenso della Repubblica d'Austria che dei rappresentanti delle minoranze linguistiche tedesca e ladina, come solennemente assicurato nella dichiarazione dell'allora Presidente del Con-

siglio dei ministri Andreotti il 30 gennaio 1992, depositata presso l'ONU e consegnata alla Repubblica d'Austria, presupposto fondamentale per porre fine alla vertenza internazionale.

Con tale modifica viene rafforzato il potere di autogoverno locale, condizionando l'approvazione di ogni modifica statutaria alla volontà del consiglio regionale e dei consigli provinciali di Trento e di Bolzano che, entro due mesi dalla comunicazione del Governo, dovranno esprimere la loro intesa.

La necessità dell'approvazione della presente iniziativa legislativa è inoltre motivata dalla recente introduzione dell'intesa tra Stato e regioni ordinarie (nel caso dell'attribuzione a queste ultime di ulteriori forme e condizioni di autonomia) nel nuovo testo dell'articolo 116 della Costituzione, come modificato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante: «Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione».

Inoltre la modifica proposta indurrebbe le regioni e le province autonome ad intraprendere iniziative di modifica degli statuti attualmente inibite dal rischio dello stravolgimento del testo in sede di esame parlamentare.

Pertanto si auspica la tempestiva approvazione della presente proposta di legge costituzionale.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

*(Modifica allo statuto
della Regione siciliana)*

1. All'articolo 41-ter dello statuto della Regione siciliana, approvato con regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, e successive modificazioni, il terzo comma è sostituito dal seguente: «Le modificazioni sono approvate previa intesa con l'Assemblea regionale».

Art. 2.

*(Modifica allo Statuto speciale
per la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste)*

1. All'articolo 50 dello statuto speciale per la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, e successive modificazioni, il terzo comma è sostituito dal seguente: «Le modificazioni sono approvate previa intesa con il Consiglio regionale».

Art. 3.

*(Modifica allo Statuto speciale
per la Sardegna)*

1. All'articolo 54 dello statuto speciale per la Sardegna di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo comma è sostituito dal seguente: «Le modificazioni sono approvate previa intesa con il Consiglio regionale.»;

b) il terzo comma è abrogato.

Art. 4.

*Modifica allo statuto speciale
per il Trentino-Alto Adige/Südtirol)*

1. All'articolo 103 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni, il terzo comma è sostituito dal seguente: «Le modificazioni sono approvate previa intesa con il Consiglio regionale e i Consigli provinciali».

Art. 5.

*(Modifica allo statuto speciale
della regione Friuli Venezia Giulia)*

1. All'articolo 63 dello Statuto speciale della regione Friuli Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e successive modificazioni, il terzo comma è sostituito dal seguente: «Le modificazioni sono approvate previa intesa con il Consiglio regionale».